

ACCERTAMENTO

Saldo negativo della cassa aziendale: le conseguenze fiscali

di Marco Bargagli

Nel **corso di una verifica fiscale**, nell'ambito dei **c.d. riscontri materiali**, l'Amministrazione finanziaria può procedere al **riscontro fisico della cassa contabile del soggetto ispezionato**, al fine di **compararlo con il saldo contabile** risultante dal mastrino di contabilità generale “**cassa contante**” e/o dalla “**prima nota cassa**” che viene **compilata giornalmente**.

Per espressa disposizione normativa, l'**ufficio delle imposte può rettificare il reddito d'impresa e, simmetricamente, l'esistenza di attività non dichiarate** (i.e. maggiori ricavi non dichiarati) o l'**inesistenza di passività dichiarate** (i.e. minori costi deducibili), anche sulla base di **presunzioni semplici**, purché siano connotate dai noti requisiti di “**gravità, precisione e concordanza**” (ex [articolo 39, primo comma, lett. d\) del D.P.R. n. 600/1973](#) – c.d. **accertamento analitico – induttivo**).

In tale ipotesi, la constatazione degli **importi sottratti a tassazione** viene effettuata sulla base delle risultanze **desumibili dall'apparato contabile** del contribuente verificato, i cui **elementi reddituali** possono essere modificati determinando **induttivamente il reddito imponibile**.

Anche ai **fini Iva** è possibile **procedere alla rideterminazione del volume d'affari** del soggetto passivo sulla **base delle seguenti diretrici**:

- in **via ordinaria, rettificando la dichiarazione annuale Iva presentata dal contribuente**, quando l'ufficio ritiene che **emerga un'imposta inferiore a quella dovuta**, ovvero **un'eccedenza detraibile o rimborсabile superiore a quella spettante**;
- con **metodo induttivo**, applicando le disposizioni previste [dall'articolo 55 D.P.R. 633/1972](#), a mente del quale, **se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale** dell'imposta sul valore aggiunto l'ufficio può **procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta**, indipendentemente quindi dalle risultanze contabili.

In tale seconda circostanza, **l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio** e sono **computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'[articolo 19 del medesimo D.P.R. 633/1972](#)**.

Delineato il **pertinente assetto normativo di riferimento**, occorre domandarci se le disposizioni in **materia di accertamento** ai fini delle imposte sui redditi o dell'Iva, possano anche riguardare

le **eventuali differenze positive e negative della cassa contante** rilevate all'interno dei locali aziendali, nell'ambito di un **qualsiasi controllo fiscale**.

Sullo specifico punto, è intervenuta la suprema **Corte di cassazione, sezione 6^a civile**, con la recente [ordinanza n. 32812/2019](#) del **13.12.2019**, con la quale è stata accolta la tesi dell'Agenzia delle entrate che, nel corso di un'attività di controllo, aveva rettificato in aumento il **reddito imponibile dichiarato dal contribuente, in presenza di un "saldo negativo di cassa"**.

Durante una **verifica fiscale** l'Agenzia delle entrate, a fronte dei **saldi negativi giornalieri del conto di cassa**, aveva **constatato l'esistenza di ricavi non dichiarati**.

In merito, il **giudice di merito** aveva ritenuto l'**insussistenza della "cassa in rosso"** sulla base del fatto che, a fine giornata, il **saldo risultava positivo** (in ragione dei **conferimenti in denaro fatti in cassa dai soci a titolo di "anticipi fornitori"**).

Di contro, la suprema **Corte di cassazione** ha accolto la tesi dell'Amministrazione finanziaria esprimendo **importanti principi di diritto**, come di seguito delineato: "*in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 54, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo*" (conformemente [Corte di cassazione, sentenza n. 11998/2011, n. 27585/2008, n. 24509/2009](#)).

Sul **tema dell'onere della prova**, l'Ufficio non è tenuto fornire prova ulteriore per dimostrare il rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi accertati.

In tali circostanze, infatti, l'**onere della prova s'inverte**, dovendo la società contribuente offrire idonea **prova contraria** circa la natura dei **componenti positivi di reddito** (es. **prestiti e/o conferimenti** corrispondenti al constatato **saldo di cassa e di provenienza diversa rispetto ai ricavi contabilizzati**), ovvero dimostrare errori di scritturazione e/o problemi d'impostazione **contabile** (cfr. *ex multis*, [Corte di cassazione, sentenza n. 17004/2012](#) e [sentenza n. 25289/2017](#)).

In definitiva, tale **orientamento espresso in sede di legittimità**, conforme alla prevalente **dottrina ragionieristica** di riferimento, consente di **accettare un maggior reddito** sulla base della **rilevanza probatoria** di una **pluralità di elementi presuntivi**.

DIGITAL

Seminario di specializzazione

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)